

**AZIENDA PUBBLICA DEI SERVIZI ALLA PERSONA
DEI COMUNI MODENESI AREA NORD**

Via Muratori 109 – San Felice S/P (Modena)

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

DELIBERAZIONE N. 50 del 20 Dicembre 2017

OGGETTO: Attività volontaria di carattere assistenziale, morale e materiale prestato agli ospiti delle strutture residenziali di A.S.P. – Approvazione Convenzione con l'Associazione Volontari Ospedalieri – Anni 2018 - 2019.

L'anno duemiladiciassette, oggi venti (20) del mese di, alle ore 18,30 presso la sede amministrativa provvisoria, sita in Mirandola, via Posta Vecchia n.30, si è riunito il Consiglio di Amministrazione dell'Azienda Pubblica dei Servizi alla Persona dei Comuni Modenesi Area Nord.

Previa osservanza di tutte le formalità prescritte dal vigente Statuto, sono stati convocati i componenti il Consiglio di Amministrazione (eletti dall'Assemblea dei Soci nella seduta del 25 Febbraio 2014), dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, Paolo Negro;

Fatto l'appello nominale, risultano presenti i componenti:

COMPONENTI	QUALIFICA	presente	assente
Negro Paolo	Presidente	X	
Tartarini Vittorio	Vice Presidente	X	
Guerzoni Sandra	Consigliere	X	

Svolge le funzioni di Segretario verbalizzante la D.ssa Loreta Gigante, Direttore Generale dell'A.S.P. dei Comuni Modenesi Area Nord.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Negro Paolo assume la presidenza e dichiara aperta la trattazione del presente argomento.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Premesso che:

- l'A.S.P. ha tra le sue finalità statutarie l'organizzazione, la gestione e l'erogazione di servizi sociali e socio-sanitari alle persone anziane, adulte e minori in condizioni di disagio e/o di disabilità e/o di non autosufficienza, secondo le esigenze definite dalla pianificazione locale;
- fra i servizi gestiti da A.S.P. vi sono le Case Residenza, ovvero strutture residenziali destinate ad anziani semi autosufficienti e non autosufficienti;
- da alcuni anni presso i suddetti servizi collaborano con A.S.P., mediate apposita convenzione, i volontari iscritti all'Associazione Volontari Ospedalieri (AVO), con sede in Mirandola, Via Fogazzaro n. 1 c/o l'Ospedale, iscritta all'Albo regionale del volontariato con decreto n. 676 del 24/09/1992 (C.F. 91005390363), i quali coadiuvano gli operatori nell'attività di assistenza, sia dal punto di vista materiale, sia dal punto di vista morale, assicurando conforto e dialogo agli anziani, con risultati molto soddisfacenti per gli utenti;
- l'AVO è un'associazione senza scopo di lucro, iscritta all'Albo del volontariato della Regione Emilia Romagna che fornisce aiuto, assistenza e supporto alle persone malate.

Preso atto che:

- la convenzione in essere con l'Associazione in oggetto è in scadenza al 31/12/2017;

- l'AVO ha dato la propria disponibilità a rinnovare per due ulteriori annualità e quindi per gli anni 2018/2019 la suddetta convenzione alle medesime condizioni, come previsto all'art. 7 della stessa.

Rilevato che l'art. 5 del predetto accordo dispone, che "l'A.V.O. garantisce che i volontari inseriti in attività siano coperti da assicurazioni contro gli infortuni e malattie, connessi allo svolgimento delle attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi, come stabilito dall'art. 4 della L. 11/08/1991 n. 266. L'onere della copertura sarà a carico dell'A.S.P., secondo quanto previsto dall'art. 7, comma 3 della L. 266/1991".

Dato atto quindi che alla luce del citato dettato normativo a carico dell'Azienda incombe esclusivamente l'obbligo di rimborsare all'A.V.O. di Mirandola la quota assicurativa di premio corrisposta per indennizzare i propri volontari nell'ipotesi di malattia, infortunio o per responsabilità civile verso terzi, verificatisi durante lo svolgimento delle proprie attività all'interno dei servizi residenziali gestiti da A.S.P., quota che per l'anno 2017 ad € 144,58.

Vista la bozza di convenzione, allegata al presente atto a farne parte integrante e sostanziale, al fine della sua approvazione.

Ritenuto opportuno continuare a garantire anche per l'anni 2018 e 2019 le attività dell'Associazione AVO, con sede in Mirandola, Via Fogazzaro n. 1, all'interno delle strutture residenziali in gestione all'Azienda non escludendo la possibilità di estenderle in futuro alle altre strutture semiresidenziali di A.S.P., vista la proficua collaborazione e l'utile contributo fino ad ora apportato dai volontari.

Visto:

- la L. 266/1991 "Legge quadro sul volontariato";
- la L.R. 12/2005 "Norme per la valorizzazione delle organizzazioni di volontariato. Abrogazione della L.R. 37/1996", che disciplina i rapporti tra le istituzioni pubbliche e le organizzazioni di volontariato, nonché le Istituzioni e la tenuta del Registro regionale e dei registri provinciali delle organizzazioni stesse.

Visto il Bilancio Preventivo 2017, di cui fa parte anche il Bilancio Pluriennale 2017/2019, approvato con deliberazione dell'Assemblea dei Soci di A.S.P. n. 3 del 23/5/2017, in cui trova copertura la spesa per l'adozione del presente atto.

Con voto unanime e palese,

DELIBERA

1. di prendere atto che l'attuale convenzione stipulata con l'Associazione Volontari Ospedalieri (AVO), con sede in Mirandola, via Fogazzaro n. 1 c/o l'Ospedale, iscritta all'Albo Regionale del volontariato con decreto n. 676 del 24/09/1992 (C.F. 91005390363) è in scadenza al 31/12/2017;
2. di prendere altresì atto che l'art. 7 della sopra citata convenzione prevede la possibilità di un rinnovo biennale del predetto accordo, alle medesime condizioni, su volontà delle parti;
3. di dare atto dell'opportunità di continuare a garantire ad A.S.P. la collaborazione ed il supporto nell'attività assistenziale presso i propri servizi residenziali attraverso l'AVO di Mirandola, per il biennio 2018/2019 non escludendo, nel contempo, la possibilità di estenderle alle altre strutture semiresidenziali di A.S.P. per il futuro;
4. di approvare quindi la bozza di convenzione, allegata al presente atto, a farne parte integrante e sostanziale;
5. di dare atto che nel Bilancio Preventivo 2017, di cui fa parte anche il Bilancio Pluriennale 2017/2019, approvato con deliberazione dell'Assemblea dei Soci di A.S.P. n. 3 del 23/5/2017, è previsto idoneo titolo di spesa a copertura dei costi derivanti dalla convenzione in oggetto;

6. di dare mandato al Direttore Generale, D.ssa Loreta Gigante, per la sottoscrizione della convenzione stessa;
7. di trasmettere il presente atto alla Associazione Volontari Ospedalieri (AVO), come descritta in premessa.

Con separata votazione palese ad esito unanime, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 30 dello Statuto, stante l'urgenza di provvedere.

Il Presente verbale, previa lettura e conferma, è sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE
Paolo Negro



IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
(D.ssa Loreta Gigante)



Per copia conforme all'originale e per uso amministrativo.

IL DIRETTORE
(D.ssa Loreta Gigante)

Li.....

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione, ai sensi dell'art. 30 dello Statuto, viene pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio dell'Unione Comuni Modenesi Area Nord, in data _____, e per 15 giorni consecutivi.

IL DIRETTORE
(D.ssa Loreta Gigante)

Li.....

CERIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data _____, ai sensi dell'art. 30 dello Statuto.

IL DIRETTORE
(D.ssa Loreta Gigante)

Li.....

**CONVENZIONE TRA A.S.P. COMUNI MODENESI AREA NORD E L'ASSOCIAZIONE
VOLONTARI OSPEDALIERI "AVO" DI MIRANDOLA**

L'anno..... (duemila.....), il giorno.....del mese di.....,
presso la sede amministrativa provvisoria dell'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona dei Comuni
Modenesi Area Nord, sita in Via Posta Vecchia n. 30, Mirandola (MO)

FRA

l'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona dei Comuni Modenesi Area Nord (di seguito denominata
A.S.P.), con sede legale in San Felice s/P (MO), Via Muratori, 109 e sede amministrativa
provvisoria in Via Posta Vecchia n. 30, Mirandola (MO), (C.F. e P.IVA 03198590360),
rappresentata dalla D.ssa Loreta Gigante, nella sua qualità di Direttore Generale dell'Azienda

E

l'Associazione volontari ospedalieri – AVO di Mirandola (di seguito denominata AVO), con sede in
Mirandola, Via Fogazzaro n. 1 c/o Ospedale – C.F. 91005390363, iscritta all'Albo regionale del
volontariato con decreto n° 676 del 24/09/1992, rappresentata da Giulia Gemelli, nata a Mirandola
(MO) il 09/10/1990 e residente a Concordia s/S (MO), in Via Gregorio Allegri n. 20, in qualità di
Presidente e Legale Rappresentante;

Premesso che:

- a. nelle strutture residenziali gestite da A.S.P. tradizionalmente operano volontari che supportano
e coadiuvano gli operatori nelle attività di assistenza agli anziani;
- b. A.S.P. vuole continuare a garantire le attività di volontariato nelle proprie Case Residenza, non
escludendo nel contempo e per il futuro anche i servizi semiresidenziali, così come previsto
dalla normativa nazionale e regionale sul volontariato (L. 266/1991 "Legge quadro sul
volontariato e L.R. 12/2005 "Norme per la valorizzazione delle organizzazioni di volontariato.
Abrogazione della L.R. 02/09/1996 n. 37");
- c. AVO è un'associazione senza scopo di lucro, iscritta al Registro generale della Regione Emilia
Romagna, che fornisce aiuto alla persona ammalata, promuovendo e sostenendo le attività di
carattere assistenziale, morale e materiale, attraverso un servizio qualificato, volontario e
gratuito.

Tutto ciò premesso e considerato

Allegato alla deliberazione
Consiglio di Amministrazione N° 50
del 29/12/2017

si conviene e si stipula quanto segue

ART. 1 – PREMESSE.

Le premesse fanno parte integrante del presente atto.

ART. 2 – FINALITÀ E OGGETTO DELLA CONVENZIONE

L'Associazione AVO assicura una presenza amichevole accanto ai malati offrendo loro durante il soggiorno, calore umano, dialogo, aiuto contro la sofferenza e l'isolamento.

L'AVO si impegna a prestare sostegno agli ospiti, svolgendo attività di collaborazione e supporto al personale addetto al servizio, per attività di socializzazione o di animazione e quant'altro si rivelasse utile per un sostegno agli ospiti stessi e per un miglioramento della qualità degli interventi.

ART. 3 – MODALITÀ DI EROGAZIONE DELLE PRESTAZIONI

L'AVO si impegna affinché le attività siano rese con continuità in un rapporto di collaborazione con il personale assistenziale delle Case Residenza di A.S.P. e non potrà mai configurarsi come supplenza dell'attività del personale stesso.

I volontari AVO s'impegnano, pertanto, a garantire la continuità delle loro prestazioni nell'ambito dell'organizzazione delle strutture residenziali, comunicando i nominativi di chi presterà la propria attività presso le strutture A.S.P., con impegno a comunicare le eventuali variazioni si dovessero verificare ai Coordinatori di Struttura per quanto riguarda l'attività di collaborazione e accesso ai nuclei e per le attività di socializzazione.

Per tutte le suddette attività l'A.S.P. offre ai volontari la disponibilità di materiale sanitario di supporto alla loro attività (guanti, disinfettanti, asciugamani di carta).

I Responsabili di Struttura vigilano sulle attività dei volontari e sullo svolgimento delle attività, avendo cura di verificare che i volontari rispettino i diritti, la dignità e le opzioni degli utenti e dei fruitori delle attività stesse e che queste ultime vengano svolte con modalità tecnicamente corrette e nel rispetto delle normative specifiche di settore.

ART. 4 – PERSONALE VOLONTARIO

L'AVO garantisce che i volontari inseriti nelle attività oggetto della presente convenzione siano in possesso delle necessarie cognizioni tecniche e pratiche necessarie allo svolgimento del servizio. Ai volontari sarà consentito l'ingresso nei nuclei in orari concordati, compatibili con le esigenze del servizio.

Sarà pure consentito l'accesso alle autovetture dei volontari e dell'Associazione (munite di contrassegni) per lo svolgimento dei servizi diversi a favore dei pazienti o altre attività connesse al lavoro dell'Associazione.

L'A.S.P. si impegna a fornire occasioni concrete di riqualificazione ed aggiornamento ai volontari impegnati nello svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione, secondo modalità da concordare.

L'AVO si impegna a realizzare in proprio attività formative per i volontari. È disponibile a collaborare gratuitamente alle attività formative, presentando le tematiche inerenti finalità e attività del volontariato socio-assistenziale; è pure disponibile a partecipare a proposte di formazione destinate a operatori e volontari riguardanti tematiche di umanizzazione dei servizi e strutture sanitarie.

L'AVO è tenuta ad assicurare che i volontari partecipino alle iniziative di cui sopra.

ART. 5 – COPERTURE ASSICURATIVE

L'AVO garantisce che i volontari inseriti in attività siano coperti da assicurazioni contro gli infortuni e malattie, connessi allo svolgimento delle attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi, come stabilito dall'art. 4 della L. 11/08/1991 n. 266. L'onere della copertura sarà a carico dell'A.S.P., secondo quanto previsto dall'art. 7, comma 3 della L. 266/1991.

ART. 6 - RISERVATEZZA

L'AVO ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e/o, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione della presente convenzione.

L'obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che siano e/o divengano di pubblico dominio.

L'AVO è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri volontari e collaboratori degli obblighi di segretezza anzidetti.

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l'A.S.P. ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto, fermo restando che l'AVO sarà tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.

L'AVO si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs. 196/03 e s.m. ed i. e dai regolamenti di attuazione in materia di riservatezza.

ART. 7 – DURATA

La presente convenzione ha validità dalla data di sottoscrizione fino al **31/12/2019**, e sarà rinnovabile per ulteriori 2 anni con apposito atto, con possibilità di disdetta in qualsiasi momento, purché notificata tra le parti a mezzo di lettera raccomandata A.R. con preavviso di due (2) mesi.

ART. 8 – CONTROVERSIE

Le parti si impegnano a verificare, in spirito di collaborazione reciproca, la corretta applicazione della presente convenzione, con particolare riferimento a quegli aspetti che riguardano il servizio agli ospiti e il coordinamento delle attività. Eventuali inadempienze verranno contestate dai

rispettivi responsabili delle parti e non dovranno essere oggetto di discussioni personali tra i volontari e i membri del personale assistenziale.

In caso di controversie giudiziarie il Foro competente è quello di Modena.

ART. 9 – IMPOSTA DI BOLLO E SPESE E REGISTRAZIONE

La presente convenzione è esente dalle imposte di bollo e di registro, come previsto dall'art. 8, comma 1, L. n. 266/91.

Letto, confermato e sottoscritto.

Mirandola, lì

Il Direttore Generale di A.S.P.

D.ssa Loreta Gigante

Il Presidente di AVO

Sig.ra Giulia Gemelli

AVVERTENZE: Ai sensi del combinato disposto degli articoli 7 e 13 del D.Lgs. n. 196 del 2003, come modificato dal Regolamento Europeo n. 679/2016 sul trattamento dei dati personali, i dati personali e sensibili sono detenuti e trattati con le modalità e nei termini previsti dal D.Lgs. n. 196/2003, come modificato dal Regolamento Europeo n. 679/2016; il titolare del loro trattamento è l'A.S.P. dei Comuni modenesi Area Nord, Via Muratori, 109, San Felice s/P (MO).

Ai sensi degli artt. 1341 e segg. Cod. civ., si approvano specificamente le seguenti clausole: –
ART. 6 – RISERVATEZZA; ART. 7 – DURATA; ART. 8 – CONTROVERSIE.

Mirandola, lì

Il Presidente di AVO

Sig.ra Giulia Gemelli
